

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3401

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Istituzione del ruolo ad esaurimento degli insegnanti
di materie letterarie nei conservatori di musica

Presentato il 17 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, impartisce disposizioni per quanto riguarda la graduale trasformazione della scuola secondaria di primo grado in scuola media unica. Gli articoli 17 e 18, in particolare, hanno disposto che all'inquadramento del personale nei ruoli delle scuole medie debba provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica e che qualora vi siano insegnanti di ruolo di materie non previste nei programmi di insegnamento della scuola media unica, questi debbano essere utilizzati in materie affini per le quali abbiano l'abilitazione.

In attuazione di tali norme sono stati emanati prima il decreto del Presidente

della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, che ha fissato le materie e i gruppi di materie per le quali si possono istituire nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento, e successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, che ha dettato le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge n. 1859 suddetta. Dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sono stati istituiti dei ruoli ad esaurimento per alcuni insegnamenti non compresi nei programmi di studio della scuola media. In particolare, l'articolo 7 ha previsto il ruolo ad esaurimento per gli insegnanti di « materie letterarie » e « teoria, solfeggio e dettato musicale »

del corso inferiore dei Conservatori di musica e l'utilizzazione dei rispettivi docenti negli insegnamenti di « italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscenze del latino » e di « educazione musicale » nella scuola media.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, tale assetto è stato modificato, in quanto agli articoli 5 e 7, rispettivamente lettere *c)* e *b)*, si è stabilito che le cattedre di « applicazioni tecniche » e « educazione musicale » nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica non debbano essere istituite, dato che l'insegnamento è stato affidato al docente del conservatorio.

In considerazione di quanto sopra, si è resa necessaria una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064, modifica che è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, che, all'articolo 2, così recita: « Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 ».

L'abrogazione di detti articoli ha comportato la soppressione del ruolo ad esaurimento anche per i docenti di « materie letterarie », senza per altro prevederne una diversa configurazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1976, regi-

stro 106, foglio 36) sono state revisionate le tabelle organiche dei conservatori di musica. Il Ministero del tesoro, nell'esaminare il provvedimento ha chiesto la cancellazione di posti di « materie letterarie » nonostante che tale insegnamento non sia previsto dai programmi ordinari dei conservatori di musica (regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, Tabella B).

Quanto sopra premesso e considerato che a tutt'oggi risulta ancora in servizio un congruo numero di docenti di ruolo in tale insegnamento, si ravvisa l'opportunità di prevedere, nelle piante organiche allegate ai decreti di revisione, un ruolo ad esaurimento. I docenti interessati potrebbero essere utilizzati nell'insegnamento di lettere nelle scuole medie.

Per altro il Consiglio di Stato, con parere n. 28/1978 del 23 novembre 1978 su uno schema di decreto presidenziale predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, con il quale si istituiva il predetto ruolo ad esaurimento, ha precisato che la materia rientra nella riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Stante quanto sopra si propone al Parlamento un apposito provvedimento legislativo, il cui testo è identico ad altro provvedimento legislativo, che presentato alla Camera dei deputati nell'ottava legislatura, non ha esaurito l'iter legislativo (atto Camera n. 3673).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un ruolo ad esaurimento per gli insegnanti di « materie letterarie » in servizio presso i conservatori di musica, riservato ai docenti di materie letterarie già appartenenti ai ruoli dei corsi inferiori dei conservatori di musica anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché ai docenti inquadrati per effetto delle leggi 13 luglio 1965, n. 881, 28 marzo 1968, n. 359, 22 marzo 1974, n. 111, e 8 agosto 1977, n. 663.

ART. 2.

I docenti di cui al precedente articolo sono utilizzati nell'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica e geografia presso le scuole medie della provincia di titolarità con precedenza per quelle annesse ai conservatori di musica.

ART. 3.

I docenti di cui all'articolo 1 mantengono il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsto per gli insegnanti dei conservatori di musica.